MISURE URGENTI A TUTELA DELL'INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 6 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
Estremi	Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-tutela-dell-interesse-nazionale-nei-settori/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it